

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(D.gs. 23/12/2022 n, 201 - ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

SCHEMA – TIPO

GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, n. 201 art. 14 E DAL PREVIGENTE ART. 34, CO. 20, DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012

Il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante i cui contenuti sono meglio descritti nella seguente Sezione A "Normativa di riferimento".

Il suddetto Decreto ha inoltre abrogato l'art.34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un'apposita relazione "...che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste",

Per la redazione della relazione art.34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto uno schema tipo per facilitare la compilazione ed un Vademecum.

Vista la recente normativa introdotta dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa come nota metodologica che nel redigere la presente relazione si è voluto comunque uniformare la presente relazione allo schema tipo predisposto dal Ministero e relativo Vademecum integrando le novità previste dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. In particolare nel suddetto Vademecum si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

E' dunque in riferimento a tali obiettivi che viene predisposta la presente Relazione per motivare le proprie decisioni e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea.

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art.31, la relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC.

L'affidamento in oggetto riguarda la gestione del centro acquatico sportivo comunale.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione del centro acquatico-sportivo comunale
Ente affidante	Comune di Porlezza (CO)
Tipo di affidamento	Concessione di servizi
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura negoziata previa ricerca di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso a manifestare interesse
Durata del contratto	Anni QUATTRO + opzione rinnovo ANNI QUATTRO
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Territorio del Comune di Porlezza (CO)

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Falchi Matteo
Ente di riferimento	Comune di Porlezza (CO)
Area/servizio	Ufficio tecnico lavori pubblici-patrimonio-paesaggio
Telefono	0344/61105 int 3
Pec	tecnico.porlezza@pec.it
Data di redazione	Giugno 2023

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D. L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, prevedeva che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Per effetto dell'entrata in vigore del **D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201** tale norma è stata abrogata.

L'analisi normativa procede quindi sulla base della nuova normativa di riferimento ed in particolare:

l'art.2 lett. c) ai sensi del quale sono: *«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»*

ai sensi dell'art. 3 **Principi generali del servizio pubblico locale**

- comma 1 *"I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. "*

- comma 2 *"L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni."*

- comma 3 *" Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva."*

ai sensi dell'art. 10 **Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà**

- comma 1 *"Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge."*

- comma 2 *"Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni."*

- comma 3 *"Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali."*

- comma 4 *"I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali."*

- comma 5 *“La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”*

all’art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

- comma 1 *“Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

- comma 2 *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.”*

- comma 3 *“Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni.”*

all’art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

- comma 1 *“Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore.”*

Il Decreto Legislativo 28/02/2021 n. 38 di **“Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.”**, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 1° gennaio 2023 ha, tra l’altro, espressamente abrogato, con l’art. 12, comma 1, lett. c), l’art. 90 (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica), comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 –ritenuto, peraltro, già superato, secondo ANAC, dall’entrata in vigore dell’art 164 D.Lgs 50/2016- ha disciplinato sino al corrente anno le modalità di affidamento degli impianti sportivi in base alla loro qualificazione come servizi pubblici a rilevanza economica o privi di tale rilevanza;

Pertanto il D. Lgs. 38/2021

- all’art. 4 *“Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione”* prevede la disciplina del procedimento amministrativo semplificato finalizzato all’ammodernamento e la costruzione di

impianti sportivi, nonché di tutti gli interventi necessari a riqualificare le infrastrutture sportive, attraverso la presentazione di specifico progetto di fattibilità all'Ente locale;

- all'art. 5 "Associazioni e Società sportive senza fini di lucro" consente che, nel caso in cui, il progetto sia presentato da associazioni e società sportive senza fini di lucro l'ente locale possa disporre l'affidamento diretto della gestione gratuita dell'impianto;

- all'art. 6 "Uso degli impianti sportivi" dispone che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali debba essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Altresì prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Detti affidamenti sono disposti nel rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il P.R.G. approvato con variante generale "n. 3" (D.G.R. n° 51877 del 29.04.1994) prevedeva lo sviluppo di un'area turistico-ricettiva attraverso l'adozione di un Piano di inquadramento operativo che dettasse gli indirizzi alla successiva pianificazione attuativa in modo da realizzare uno sviluppo unitario dell'ampia zona di Porto Letizia, ivi compresa la fascia a lago, in cui venivano localizzate le opere di urbanizzazione secondarie:

- nel dettaglio tali opere sono state identificate nelle tavole 2 e 13 del P.A. 10.1 e P.A. 10.2 approvato con D.C.C. 37 del 29.11.1999 e meglio descritte nella convenzione urbanistica 8.6.2001 tra le quali è stata prevista una *"piscina scoperta con i relativi fabbricati accessori e le strutture di servizio (...)";*

- con successiva modifica convenzionale approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n 43 del 28.11.2007 si è prevista la modifica delle opere di urbanizzazione con l'introduzione del *"centro acquatico-sportivo, da localizzarsi sulle aree già comunali che saranno meglio identificate di concerto con l'Amministrazione Comunale (...)".*

Il **centro acquatico** è quindi qualificato nella pianificazione attuativa come opera di **urbanizzazione secondaria** ovvero *"servizio atto ad integrare gli insediamenti e a soddisfare le domande di attrezzature destinate all'istruzione, all'assistenza, alle relazioni sociali, ecc."* legata alla trasformazione del territorio di una vasta zona del porlezzeese da realizzarsi a cura del soggetto lottizzante; dunque tale opera –ed ovviamente la conseguente gestione- **è stata ritenuta necessaria** per lo sviluppo della popolazione locale **sin dagli anni 2000** e, come tale, è stata inserita negli atti di programmazione delle Amministrazioni che si sono succedute, seguendo le forme di partecipazione della collettività insediata sul territorio proprie e tipiche della normativa urbanistica generale ed attuativa.

Successivamente, stante l'inadempimento del soggetto attuatore, tanto per le opere primarie che secondarie previste nelle citate convenzioni, il Comune ha intimato al fideiussore Allianz, dapprima nell'anno 2009 e successivamente con nota in data 5.5.2017, a seguito della cessazione della sospensione dell'efficacia della convenzione – sospensione intervenuta dal 2009 al 2016 per effetto dell'applicazione dell'art. 72 R.D 267/1942 (ovvero per la dichiarazione di fallimento della soc. lottizzante) - il pagamento degli importi garantiti per le opere in questione;

- pertanto è stato approvato, con deliberazione di G.C. n. 93/2018, l'atto di quietanza, prot.n. 5487 del 9 luglio 2018, con cui il Comune di Porlezza **si è impegnato ad utilizzare** la somma introitata per l'esecuzione *delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria mal eseguite o non realizzate, nello specifico elencate e più precisamente: costruzione centro acquatico sportivo e relativi servizi, realizzazione Lido Pubblico e strutture di servizio, completamento parco pubblico e*

aree verdi, completamento pista Ciclopedonale, strade di accesso e parcheggi, completamento e realizzazione reti tecnologiche (acqua, luce, gas, fognature....);

Avendo ottenuta la provvista necessaria alla realizzazione dell'opera di urbanizzazione in questione, con deliberazione di C.C. n. 20 del 18 luglio 2018 si è proceduto, in sede di assestamento, all'aggiornamento del DUP 2018-2020 e del relativo programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale 2018, inserendo **tra le opere di diretta realizzazione da parte del comune il centro acquatico sportivo**; successivamente, con deliberazione di giunta comunale n. 106/2018, preso atto del parere negativo della Soprintendenza alla localizzazione del centro acquatico-sportivo all'interno della fascia a lago in fregio al parco pubblico, lo stesso è stato localizzato, nel rispetto delle previsioni urbanistiche definite nel dettato convenzionale, all'interno del costruendo nuovo campus scolastico-sportivo ed è stato approvato il relativo studio di fattibilità. Affidata la progettazione all'esterno e definito l'esatto quadro economico dell'opera, i lavori del centro acquatico sono iniziati in data 7.09.2020 e sono stati ultimati in data 18.04.2023; allo stato attuale sono in corso le operazioni di collaudo per l'esecuzione delle quali è necessario procedere al riempimento della vasca.

Evidenti ragioni tecniche e di efficienza economica impongono di selezionare parallelamente il gestore in modo da garantire l'apertura del complesso senza soluzione di continuità per evitare che la vasca, piena, resti inattiva e non costantemente mantenuta.

In base alla tipologia dell'impianto sportivo realizzato e, quindi, ai correlati fattori capaci di indicare la potenzialità produttiva delle attività praticate, dalle tariffe applicabili, al bacino d'utenza, ecc., il servizio di specie può essere classificato, nel suo complesso, come servizio a rilevanza economica, in quanto la gestione - per la durata prevista- POTREBBE consentire, con le variabili sotto espresse, una remunerazione dei fattori di produzione.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Per quanto riguarda il servizio di gestione del centro acquatico-sportivo, trattasi di servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.

L'erogazione del servizio dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati:

Eguaglianza: L'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei

confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità: il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti,

a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

Continuità: L'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione: La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza : Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza finalizzato ad assicurare un adeguato livello di valorizzazione dell'offerta al pubblico.

I servizi al pubblico occupano in questo contesto un ruolo fondamentale perché è attraverso loro che avviene il primo contatto tra utente/visitatore e l'istituzione pubblica, il loro modo di essere costituisce la prima vera percezione della qualità dell'offerta.

Tali principi sono recepiti nello schema di convenzione.

SEZIONE C **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

La gestione del servizio del centro acquatico sportivo per il periodo di 4 anni ed eventuale opzione di rinnovo per ulteriori anni 4 sarà affidata attraverso lo strumento della concessione di servizi.

La concessione è stata individuata come una soluzione organizzativa adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso, per il periodo indicato.

In sintesi, il modello organizzativo prescelto, oltre a rispondere agli obiettivi di convenienza economica e di garanzia di continuità del servizio, è valutato come maggiormente rispettoso del principio fondamentale di tutela della concorrenza.

Al fine di perseguire il maggior grado di efficienza possibile nel perseguimento del pubblico interesse e tenuto conto della complessità del servizio e della mancanza di professionalità interne adeguate, si ritiene che l'erogazione del servizio debba avvenire attraverso un unico operatore, che consenta allo stesso di massimizzare economie di scala ed al Comune di ottimizzare le procedure di controllo della qualità del servizio.

Tale modalità gestionale altresì trova perfetta corrispondenza con le previsioni di cui all'art. 15 del citato D. Lgs. 201/2022 il quale indica una preferenza per l'affidamento di servizi in concessione in luogo dell'appalto.

La concessione sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, selezionata tramite procedura negoziata previa ricerca di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso a manifestare interesse.

Tale modalità di selezione del contraente trova corrispondenza:

-nel dettato dell'art.187 del citato decreto legislativo 36/2022, che, codificando gli arresti giurisprudenziali in materia di affidamento dei contratti di concessione intervenuti sotto la vigenza del vecchio testo normativo, testualmente dispone: "1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.";

-nell'art. 1 del D.L.76/2020 conv. con mod. nella L.120/2020, come integrato dall'art 51 del D.L. 77/2021 conv. con mod. nella L.108/2021, che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30.06.2023;

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

L'analisi economico-finanziaria che si è tenuta come riferimento della scelta del modello gestionale del servizio e della relativa durata sconta peraltro una serie di criticità che, coniugata alla mancanza di dati storici (non ci sono piscine pubbliche **strutturalmente raffrontabili** in un raggio almeno 50 chilometri di strade trafficate e/o di montagna) introduce un forte elemento di aleatorietà nella creazione del piano economico.

La difficoltà di previsione è ulteriormente amplificata dai seguenti fattori:

- innanzitutto le dinamiche della confinante Svizzera, che ha impianti gestiti con parametri e modalità completamente differenti, anche in ragione delle diverse normative di riferimento e che potrebbe essere un punto di forza o –viceversa- di debolezza per la nuova struttura natatoria;
- variabili assolutamente contingenti –che peraltro potrebbero diventare strutturali- quali l'inflazione alta rispetto ad un quadro salariale sostanzialmente stagnante, elemento che può pesantemente influire sull'andamento della domanda a prescindere dalle capacità di gestione;
- l'estrema volatilità dei mercati energetici;
- l'imminente entrata in vigore della nuova normativa riguardante i rapporti di lavoro del settore sportivo.

Se per i costi energetici si può ipotizzare di inserire meccanismi di correzione che possano in qualche modo mantenere l'equilibrio economico-finanziario, per gli altri fattori solo la concreta sperimentazione gestionale può fornire dati utili e necessari per poi immaginare di poter procedere con un affidamento di più lungo periodo.

Il valore complessivo del contratto (fatturato complessivo), ad oggi, quindi, può essere solo stimato con criteri di ragionevolezza, ma al di fuori di ogni certezza, ed è quello risultante da PEF predisposto dall'Amministrazione.

Come previsto dall'art. 26 del citato D. Lgs. 201/2022, le tariffe sono pensate in ragione del raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, ferma restando la possibilità per l'Ente affidante di prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico e sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore del gestore.

L'aggiornamento delle tariffe con il metodo del "price cap" opera come limite massimo per la variazione di prezzo sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmato
- incremento per i nuovi investimenti effettuati
- obiettivo di recupero di efficienza prefissato
- obiettivi di qualità del servizio programmati, definiti secondo parametri misurabili.

Tale metodo di regolazione dei prezzi dei servizi pubblici è volto a vincolare il tasso di crescita di un aggregato di prezzi o tariffe. Il regolatore stabilisce il massimo saggio a cui un insieme di prezzi è autorizzato a crescere per un certo numero di anni.

I costi vivi della procedura di affidamento saranno posti a carico del soggetto aggiudicatario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Falchi geom. Matteo

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Gianotti dott.ssa Silvia